



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA DEL LAVORO

Reg.delib.n. **42**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

O G G E T T O:

INTERVENTO 1: INDICAZIONE PER UN OBBLIGO DI CONDIZIONALITA' DA PARTE DEI DISOCCUPATI CHE BENEFICIANO DEL REDDITO DI GARANZIA

Il giorno **26 Ottobre 2011** ad ore **15:10** nella sala delle riunioni,
convocato dal Presidente con avvisi recapitati ai singoli componenti, si è tenuto

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presiede:

IL PRESIDENTE **MICHELE COLASANTO**

Presenti:

IL CONSIGLIERE **ENNIO BORDATO**
IL CONSIGLIERE **PAOLO FERRARI**
IL CONSIGLIERE **FRANCO IANESELLI**
IL CONSIGLIERE **ALBERTO REVOLTI**
IL CONSIGLIERE **PAOLO SPAGNI**
IL CONSIGLIERE **SERGIO VERGARI**

Assenti:

IL CONSIGLIERE **GIOVANNI ANICHINI**
IL CONSIGLIERE **MARINA FAMBRI**
IL CONSIGLIERE **LORENZO POMINI**

Partecipa:

LA DIRIGENTE GENERALE **ANTONELLA CHIUSOLE**

Assiste:

IL SEGRETARIO **MICHELE TESSARI**

Il Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto il punto 1.C. dell'intervento 1, che individua il Patto di servizio quale strumento per agevolare l'inserimento o reinserimento al lavoro;
- ritenuto che il patto di servizio possa valorizzare la qualificazione della spesa pubblica mediante la richiesta ai beneficiari di ammortizzatori sociali e sussidi di tipo assistenziale di comportamenti coerenti con i servizi erogati dall'Agenzia del lavoro, con le norme in vigore e con le misure di politica attiva proposte dalla medesima;
- considerato che per i lavoratori sospesi che beneficiano dell'intervento straordinario di integrazione al reddito sono state già deliberate indicazioni per il corretto assolvimento dell'obbligo di formazione con deliberazione n. 22 di data 26 maggio 2011;
- considerato che per i disoccupati che beneficiano di misure di sostegno al reddito provinciali o con diritto ad indennità di mobilità o in CIG e dichiarati in esubero sono state già deliberate indicazioni per il corretto assolvimento dell'obbligo di condizionalità con deliberazione n. 30 di data 25 agosto 2011;
- considerato che l'articolo 35, comma 2 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, recante "Politiche sociali nella provincia di Trento" disciplina un intervento di sostegno economico denominato "Reddito di garanzia", allo scopo di soddisfare i bisogni generali della vita e consistente in un'erogazione monetaria ad integrazione della condizione economica del nucleo familiare;
- visto che la disciplina del reddito di garanzia è regolata, a decorrere dal 1° luglio 2010, con deliberazione della Giunta provinciale n. 1524 di data 25 giugno 2010 ed è gestita dall'Agenzia provinciale per l'Assistenza e la Previdenza Integrativa (APAPI);
- visto che fra i requisiti generali previsti vi è la sottoscrizione di un impegno alla ricerca attiva di un lavoro e dichiarazione di disponibilità immediata all'accettazione di un impiego, salvo eccezioni espressamente previste da relativi regolamenti;
- ritenuto di fornire indicazioni per un obbligo di condizionalità e di stabilire i principi attraverso i quali dare attuazione agli interventi di politica attiva del lavoro anche per persone che accedono al reddito di garanzia;
- ad unanimità di voti legalmente espressi

delibera

1. di dare atto che le persone richiedenti il reddito di garanzia che si trovano in stato di disoccupazione hanno l'obbligo di attivarsi nella ricerca di nuove opportunità di lavoro;
2. di prendere accordi con l'APAPI al fine di ricevere periodicamente l'elenco dei percettori di reddito di garanzia che, in considerazione della particolare situazione di debolezza, devono prioritariamente ricevere i servizi dell'Agenzia del lavoro ed, eventualmente, sottoscrivere il Patto di servizio;
3. di procedere a definire un accordo con l'APAPI che individui gli interventi di politica del lavoro che l'Agenzia, tramite i Centri per l'impiego, proporrà a ciascuna delle persone di cui al punto 2. nonché le condizioni ed i tempi della loro realizzazione;
4. di rinviare, per quanto attiene al contenuto ed alle disposizioni di applicazione della condizionalità, a quanto definito con deliberazione n. 30 di data 25 agosto 2011;
5. di dare atto che la mancata osservanza delle misure concordate o proposte dall'Agenzia, non dovuta a cause di forza maggiore, comporta la perdita dello stato di disoccupazione o

dell'iscrizione alle liste di mobilità e la segnalazione all'APAPI del provvedimento, per gli adempimenti di competenza;

6. di stabilire che la presente deliberazione si applica ai lavoratori che compiono l'accertamento dello stato di disoccupazione a decorrere dal 15 novembre 2011;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.

ce

GM